

	Protocollo "231/01"	Codice:		
Emesso da:	Titolo: Operazioni sulle azioni	Data: 07/10/08	Versione: 01	Pagina: 1 di 11

Operazioni sulle azioni

Protocollo per la prevenzione del reato di cui all'art. 2628 c.c.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Situazione Revisione			
Vers.	Data emissione	Motivazione della revisione	Autore
01			

<u>Strutture richiamate nel protocollo</u>	Amministratori, Direttore Generale, Area Amministrazione, Finanza e Controllo, Collegio Sindacale, Segreteria del CdA, altre Area competenti per materia.
---	---

Firma	Data	Firma	Data	Firma	Data
		Responsabile:			
Responsabile:		Firma	Data		
		Responsabile:			
REDAZIONE		Firma	Data	APPROVAZIONE	
		Responsabile:			
		VERIFICA			

	Protocollo “231/01”	Codice:		
Emesso da:	Titolo: Operazioni sulle azioni	Data: 07/10/08	Versione: 01	Pagina: 2 di 11

Indice

1. GENERALITÀ	3
1.1 SCOPO.....	3
1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1.3 DEFINIZIONI	3
1.4 RIFERIMENTI.....	4
1.5 ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.).....	4
1.6 COMPORTAMENTI GENERALI	4
2. MODALITÀ OPERATIVE E RESPONSABILITÀ.....	5
2.1 CONVOCAZIONE DEL CdA PER L'ACQUISTO/SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PROPRIE O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE	5
2.2 ADOZIONE DA PARTE DEL CdA DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO/SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI PROPRIE O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE	6
2.3 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PER L'ACQUISTO/SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PROPRIE O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE.....	8
2.4 DELIBERA ASSEMBLEARE INERENTE L'OPERAZIONE SULLE AZIONI PROPRIE O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE	9
2.5 CORRETTA ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE SULLE AZIONI PROPRIE O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE	10

	Protocollo “231/01”	Codice:		
Emesso da:	Titolo: Operazioni sulle azioni	Data: 07/10/08	Versione: 01	Pagina: 3 di 11

1. Generalità

1.1 Scopo

La presente procedura costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi dell'art.25ter (“Reati societari”) del D.Lgs 231/01.

Il suo scopo è di regolamentare e monitorare la corretta gestione delle operazioni sulle azioni anche nella prospettiva della quotazione di borsa e comunque nelle ipotesi di allargamento del possesso azionario a soggetti privati oltre l'1% del capitale sociale limite attualmente previsto dallo Statuto della RAI S.p.A. e dalla Legge 112/04.

Essa individua, pertanto, i processi decisionali, le responsabilità, le modalità, le autorizzazioni e i controlli per l'acquisto di azioni proprie/la sottoscrizione delle azioni o della eventuale società controllante al fine di prevenire o circoscrivere la commissione del reato di cui all'art. 2628 c.c., ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001.

1.2 Campo di applicazione

La procedura si applica agli Amministratori e al Direttore Generale¹ (ai sensi dell'art. 2396 per i profili di rispettiva competenza nella gestione aziendale), i quali, nelle operazioni sulle azioni, possano porre in essere o dare causa a comportamenti anche solo potenzialmente pregiudizievoli dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La presente procedura è diretta a formalizzare i processi decisionali dell'Organo Amministrativo al fine di prevenire il reato di cui all'art. 2628 cc

1.3 Definizioni

PAROLE CHIAVE	DEFINIZIONI
DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI	Figura introdotta con la Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”), art. 14, lettera n), per le società quotate in borsa nelle quali lo Statuto ne prevede le modalità di nomina. previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.
AREE COMPETENTI	S'intendono tutte quelle Aree aziendali coinvolte nelle operazioni sulle azioni anche solo per fornire informazioni utili per il progetto.

¹ nonchè ai sensi dell'art. 2639, comma 1, c.c. ai soggetti tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata e a chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, salvo il concorso nel reato ex art. 110 c.p.

	Protocollo “231/01”	Codice:		
Emesso da:	Titolo: Operazioni sulle azioni	Data: 07/10/08	Versione: 01	Pagina: 4 di 11

1.4 Riferimenti

- Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs 231/01, Parte Speciale SEZ. D, reati societari;
- Codice Etico RAI;
- Legge n. 112 del 2004;
- Codice civile;
- Codice penale;
- Statuto RAI CINEMA.

1.5 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”

1.6 Comportamenti generali

La procedura prevede l’espresso divieto agli Amministratori e agli altri soggetti coinvolti di porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato come sopra richiamata o porre in essere comportamenti anche solo potenzialmente lesivi dell’integrità del capitale.

Conseguentemente è fatto obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme di legge, lo Statuto, il Codice Etico RAI ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non pregiudicare gli interessi dei creditori e dei terzi in genere.

	Protocollo “231/01”	Codice:		
Emesso da:	Titolo: Operazioni sulle azioni	Data: 07/10/08	Versione: 01	Pagina: 5 di 11

2. Modalità operative e responsabilità

Il presente protocollo dovrà essere modificato nella ipotesi di nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con l'attribuzione dei compiti specifici ex art. 14, lettera n) della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari), qualora la RAI CINEMA venga quotata in borsa.

Le modalità operative indicate di seguito si applicano ogni qual volta l'Organo Amministrativo intende procedere all'acquisto/ sottoscrizione di azioni proprie o della società controllante.

2.1 Convocazione del CdA per l'acquisto di azioni proprie/sottoscrizione di azioni o della società controllante

UNITÀ- RUOLI	RESPONSABILITÀ
<i>Presidente Cda</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente lo giudichino necessario. Le adunanze possono essere estese per videoconferenza o con analogo sistema audiovisivo di collegamento a distanza con consiglieri che abbiano giustificato per comprovati motivi la loro impossibilità di essere fisicamente presenti e ne abbiano fatto espressa richiesta, a condizione che vi sia la compresenza fisica nel luogo di riunione almeno del Presidente o di chi ne fa le veci e di altri due consiglieri di amministrazione e del segretario del consiglio. In tal caso i consiglieri collegati per videoconferenza o altro analogo sistema audiovisivo sono considerati presenti a tutti gli effetti (art. 19.1 Statuto RAI CINEMA); ➤ Il Presidente o chi ne fa le veci convoca il Consiglio di Amministrazione, dandone avviso ai consiglieri e ai sindaci con lettera da far recapitare di regola almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma, per telefax ecc., senza l'osservanza del termine di preavviso (art.19.2 Statuto RAI CINEMA); ➤ Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri, ovvero dal Collegio Sindacale, per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa (art. 19.3 Statuto RAI CINEMA); ➤ Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica (art. 21.1 Statuto RAI CINEMA); ➤ Prima di attuare qualsiasi operazione sulle azioni, anche se l'ultimo bilancio regolarmente approvato mostra una idonea situazione patrimoniale, gli amministratori devono verificare che perdite avvenute in corso di esercizio non abbiano eroso il patrimonio disponibile, rendendo impossibile l'operazione di acquisto o sottoscrizione, se non a costo di intaccare la consistenza del capitale o delle riserve disponibili; ➤ L'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, le delibere conseguenti, inerenti l'approvazione delle operazioni

	Protocollo “231/01”	Codice:		
Emesso da:	Titolo: Operazioni sulle azioni	Data: 07/10/08	Versione: 01	Pagina: 6 di 11

	<p>richiamate, sono comunicati tempestivamente all'OdV, fornendo preventivamente ed a posteriori la giustificazione dell'operazione, sia sotto il profilo giuridico che economico; illustrando inoltre le modalità finanziarie di compimento delle operazioni stesse e, ove stimabile l'effetto delle medesime sul patrimonio della controllante nonché sul patrimonio consolidato;</p> <p>➤ I soci che abbiano comunque sentore dell'intento da parte degli amministratori di effettuare discutibili operazioni sulle azioni sociali devono informare immediatamente l'OdV.</p>
<i>Presidente CdA Segreteria del CdA</i>	➤ Per tutte le operazioni di acquisto/sottoscrizione di azioni, richiede preventivamente al Collegio Sindacale un preliminare “controllo di legittimità”.
<i>Collegio Sindacale</i>	➤ Informa per iscritto il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e l'Organismo di Vigilanza sull'esito del controllo di legittimità.
<i>DG</i>	<p>➤ Assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>➤ Assicura il coordinamento e l'operatività delle diverse aree competenti al fine di garantire il corretto andamento della gestione societaria.</p>

2.2 Adozione da parte del CdA della proposta di acquisto di azioni proprie/sottoscrizione delle azioni o della società controllante

UNITÀ- RUOLI	RESPONSABILITÀ
<i>Presidente Cda</i>	➤ Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri (art. 2381 c.c.).
<i>Consiglio di Amministrazione</i>	<p>Acquisto di azioni proprie ex art. 2357 c.c.</p> <p>Prima di procedere alla votazione per l'acquisto di azioni proprie, salvo che non si tratti di casi speciali di acquisto delle azioni (a norma dell'art. 2357-bis, c.c.), verifica che:</p> <p>a) il prezzo di acquisto delle azioni proprie non ecceda l'ammontare delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato (art. 2357 comma 1 c.c.);</p> <p>b) le perdite avvenute in corso d'esercizio non abbiano eroso il patrimonio disponibile, anche se l'ultimo bilancio regolarmente approvato mostra un'idonea situazione patrimoniale, rendendo impossibile l'operazione di acquisto o sottoscrizione delle azioni, se non a costo di intaccare la consistenza del capitale o delle riserve indisponibili (come previsto nella IV Sezione della Parte Speciale del Modello);</p> <p>c) le azioni siano interamente liberate (art. 2357, comma 1; c.c.);</p> <p>d) il valore nominale delle azioni proprie acquistate a norma di legge, non ecceda un decimo del capitale sociale, tenendo conto, a tal fine, anche delle azioni possedute da società controllate (art. 2357, comma 3 c.c.).</p>

	Protocollo “231/01”	Codice:		
Emesso da:	Titolo: Operazioni sulle azioni	Data: 07/10/08	Versione: 01	Pagina: 7 di 11

	<p>Acquisto di azioni della controllante ex art. 2359 bis</p> <p>Prima di procedere alla votazione per l'acquisto di azioni della società controllante, salvo che non si tratti di casi speciali di acquisto delle azioni della società controllante (art. 2357-bis, comma 1, numeri 2, 3 e 4 c.c.), verifica che sussistano le medesime condizioni di cui ai punti a), b), c), d).</p> <p>Il CdA esplicita la giustificazione giuridica ed economica dell'operazione, le modalità finanziarie di compimento dell'operazione stessa e, ove stimabile, l'effetto della medesima sul patrimonio netto della controllante, delle controllate nonché sul patrimonio consolidato (come previsto nella IV Sezione della Parte Speciale del Modello).</p> <p>Terminata la discussione, delibera maggioranza dei voti dei presenti (art. 21.2 Statuto RAI CINEMA).</p>
	<p>Divieto di sottoscrizione delle azioni proprie ex art. 2357 quater</p> <p>Salvo l'esercizio del diritto di opzione autorizzato dall'Assemblea (art. 2357-ter, comma 2 c.c.), la società non può sottoscrivere azioni proprie (art. 2357 quater, comma 1, c.c.) e la società controllata non può sottoscrivere azioni della società controllante (art. 2359 quinquies, comma 1, c.c.).</p>
DG	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
<i>Presidente, Segretario</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da verbali che, redatti e trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario. (art. 22.1 Statuto RAI CINEMA); ➤ Il verbale della riunione deve indicare: la data e il luogo della riunione; l'identità dei partecipanti; su richiesta dei consiglieri, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno; le modalità e il risultato delle votazioni. Il verbale deve consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti (art. 24.3 Statuto RAI CINEMA); ➤ Viene comunicata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza la delibera inerente l'operazione sopra richiamata (come previsto nella IV Sezione della Parte Speciale del Modello).
<i>Collegio Sindacale</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Assiste alla riunione del CdA così come disciplinato dall'art. 2405 c.c.; ➤ Esercita i poteri di vigilanza e controllo attribuiti dalla legge.

	Protocollo “231/01”	Codice:		
Emesso da:	Titolo: Operazioni sulle azioni	Data: 07/10/08	Versione: 01	Pagina: 8 di 11

2.3 Convocazione dell'Assemblea per l'acquisto di azioni proprie/sottoscrizione di azioni o della società controllante

UNITÀ- RUOLI	RESPONSABILITÀ
<i>Presidente CdA</i> <i>(Segreteria del CdA)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione (art 27.1 Statuto di RAI CINEMA) in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di acquisto/ sottoscrizione di azioni proprie o della società controllante. ➤ Dispone, con il supporto della Segreteria del CdA, l'invio dell'avviso di convocazione ai soci, ai membri del Collegio Sindacale ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione all'Organismo di Vigilanza.
<i>Consiglio di Amministrazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Predispone per l'Assemblea una relazione illustrativa dell'operazione comprensiva almeno dei seguenti dati: <ul style="list-style-type: none"> - motivazioni; - numero massimo di azioni acquistabili; - modalità per l'effettuazione dell'acquisto; - indicazione del prezzo minimo e massimo; - indicazioni relative alla sottoscrizione di azioni. <p>La relazione deve restare depositata presso la sede della Società durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Copia della relazione sarà trasmessa nei 15 giorni che precedono la data di convocazione dell'Assemblea a: <ul style="list-style-type: none"> - Collegio Sindacale per l'istruzione dei controlli di competenza; - Organismo di Vigilanza per informarlo dell'avvio dell'iter per la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. <p>L'eventuale quotazione in borsa comporterà l'obbligo di informare il pubblico dell'operazione sulle azioni proprie (ai sensi del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche).</p> <p>La documentazione relativa alle notizie eventualmente richieste dal Collegio Sindacale e dall'Organismo di Vigilanza sarà consegnata in copia.</p>
<i>Collegio Sindacale</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Esperita l'attività di controllo di propria competenza, provvede ad inviare una comunicazione formale al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale sulla conformità dell'operazione alle prescrizioni di legge e di Statuto, nonché al rispetto sostanziale dei principi di corretta amministrazione sociale; ➤ La stessa comunicazione dovrà essere indirizzata all'Assemblea degli azionisti mediante la predisposizione di una nota informativa sui controlli effettuati, sulle eventuali irregolarità riscontrate o eventuali richieste di chiarimenti o obiezioni formulate; ➤ Contestualmente ne trasmette copia all'Organismo di Vigilanza; ➤ La nota dovrà essere sottoscritta a firma congiunta dei componenti del Collegio sindacale.
<i>Soci Sindaci</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Qualora abbiano sentore dell'intento da parte degli amministratori di effettuare discutibili operazioni sulle azioni sociali devono informare immediatamente l'OdV;

	Protocollo “231/01”	Codice:		
Emesso da:	Titolo: Operazioni sulle azioni	Data: 07/10/08	Versione: 01	Pagina: 9 di 11

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea (art. 2408, comma 1 c.c.); ➤ Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il Collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea (art. 2408, comma 2 c.c.); deve altresì previa comunicazione al Presidente del CdA convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (art. 2406, comma 2, c.c.).
--	---

2.4 Delibera assembleare inerente l'operazione sulle azioni proprie o della società controllante

UNITÀ- RUOLI	RESPONSABILITÀ
<i>Presidente CdA</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Presiede l'Assemblea, verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale (art. 2371 c.c.); ➤ Sottoscrive il verbale della delibera assembleare (art.22.1 Statuto RAI CINEMA).
<i>Assemblea</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. (art.13.1 Statuto RAI CINEMA); ➤ Autorizza l'acquisto di azioni proprie, ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore a diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo (art.2357, comma 2 c.c.); ➤ Autorizza l'acquisto di azioni da parte della società controllata a norma dell'art. 2359-bis c.c.; ➤ Come prescritto dalla legge delibera a maggioranza assoluta (art.2368 c.c.).
<i>Amministratori</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sono tenuti a rispondere alle richieste di informazioni avanzate dai soci pertinenti con la materia oggetto di discussione e di deliberazione; ➤ Sono tenuti al rispetto dei criteri della veridicità e completezza delle comunicazioni ed informazioni fornite all'Assemblea sull'operazione richiamata; ➤ Sono tenuti a partecipare alle riunioni assembleari, salvo giustificato motivo. ➤ Gli Amministratori sono tenuti al rispetto del dovere di diligenza (art. 2392 c.c.).
<i>Segreteria del CdA</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello Statuto, sono trasmesse a cura della Segreteria del CdA all'Organismo di Vigilanza; ➤ La Segreteria del CdA provvede alla trascrizione dei verbali delle Assemblee nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; ➤ L'eventuale quotazione in borsa comporterà l'obbligo di informare il pubblico dell'operazione sulle azioni proprie (ai sensi del Regolamento CONSOB n.

	Protocollo “231/01”	Codice:		
Emesso da:	Titolo: Operazioni sulle azioni	Data: 07/10/08	Versione: 01	Pagina: 10 di 11

	11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche).
<i>Collegio sindacale</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Assiste all'Assemblea così come disposto all'art.2405 c.c.; ➤ Esercita i poteri di controllo attribuiti dalla legge (artt. 2403, 2403-bis c.c.); ➤ È tenuto al rispetto dei criteri della veridicità e completezza delle comunicazioni ed informazioni fornite all'Assemblea sull'operazione richiamata.

2.5 Corretta esecuzione dell'operazione sulle azioni proprie o della società controllante

UNITÀ- RUOLI	RESPONSABILITÀ
<i>Consiglio di Amministrazione Segreteria del CdA</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Invia, con il supporto della Segreteria del CdA, alla Area Amministrazione Finanza e Controllo la richiesta di procedere all'acquisto di azioni proprie o della società controllante, allegando la delibera assembleare; ➤ Nella prospettiva di una futura quotazione di RAI CINEMA gli acquisti di azioni proprie o della società controllante ai sensi dell'art.132 del Testo della Finanza, dovranno essere effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero sul mercato, assicurando la parità di trattamento tra gli azionisti. Tale disposizione non si applica nel caso di azioni possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della controllante assegnate o sottoscritte a norma degli art.2349 e 2441, ottavo comma c.c..
<i>Area Amministrazione, Finanza e Controllo</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Le operazioni riguardanti le azioni saranno eseguite dal Responsabile della Area Amministrazione, Finanza e Controllo, sulla base di idonea documentazione e autorizzazione. Nel dar corso all'operazione di acquisto di azioni proprie o della società controllante, il Responsabile dell'Area adotterà la dovuta diligenza verificando che: <ul style="list-style-type: none"> - il prezzo di acquisto delle azioni proprie non ecceda il limite delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato (art.2357 comma 1 c.c.); - le azioni proprie siano interamente liberate (art.2357 comma 1 c.c.); - l'acquisto delle azioni proprie sia stato previamente autorizzato dall'Assemblea, la quale ha fissato corrispettivo minimo e massimo di acquisto, numero massimo di azioni da acquistare, modalità e durata non superiore a diciotto mesi (art.2357 comma 2 c.c.); - il valore nominale delle azioni proprie acquistate, non ecceda un decimo del capitale sociale, tenendo conto, a tal fine, anche delle azioni possedute da società controllate (art.2357 comma 3 c.c.); - venga costituita una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni proprie iscritte all'attivo del bilancio (art.2357ter comma 3 c.c.); - il rispetto delle altre prescrizioni degli artt. 2357, 2357 bis, 2357 ter, 2357 quater, 2358, 2359, 2359 bis e 2359 ter c.c., riferendo in caso di irregolarità al Direttore Generale e all'Organismo di Vigilanza.
<i>Amministratori, Collegio sindacale, soci promotori</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ A norma dell'art. 2357 c.c., le azioni acquistate in violazione delle disposizioni di legge debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione

	Protocollo “231/01”	Codice:		
Emesso da:	Operazioni sulle azioni	Data: 07/10/08	Versione: 01	Pagina: 11 di 11

	<p>del capitale. Qualora l'assemblea non provveda gli Amministratori e i Sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, comma 2, c.c. (art. 2357, comma 4, c.c.) Le stesse disposizioni si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. (art. 2357, u.c., c.c.);</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le azioni acquistate in violazione dell'art. 2359 bis devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto. In mancanza la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale con rimborso secondo i criteri indicati dagli artt. 2437 ter e 2437 quater c.c.; ➤ Qualora l'assemblea non provveda gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale (art. 2359 ter c.c.); ➤ Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nell'art. 2357-quater c.c., si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori, a meno che non si dimostri di essere esente da colpa (art. 2357 quater, comma 2, c.c.); ➤ Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente a meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori (art. 2357-quater, comma 3, c.c.); ➤ Il Collegio Sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del CdA, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (art. 2406, comma 2, c.c.); ➤ L'azione di responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori è promossa a seguito di deliberazione dell'assemblea (art. 2393, comma 1, c.c.); ➤ Dell'esito della regolarità dell'operazione deve essere data comunicazione all'Organismo di Vigilanza.
--	--